

## ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

*“Alessandro Volta”*

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126

web: [www.iissvolta.edu.it](http://www.iissvolta.edu.it) - e-mail: [pais027002@istruzione.it](mailto:pais027002@istruzione.it)

PEC: [pais027002@pec.istruzione.it](mailto:pais027002@pec.istruzione.it)

C.F. 80016540827



Prot. n  
(V. file di segnature)

Palermo, 07/04/2025

a.s.2024/25

AL PERSONALE DOCENTE

All' Animatore Digitale

Alla FS supporto ai docenti

AL DIRETTORE S.G.A.

All'ufficio allievi

Al Consiglio di Istituto

Agli studenti e alle studentesse

ALBO ONLINE

Registro Argo

SITO WEB: [www.iissvolta.edu.it](http://www.iissvolta.edu.it)


CIRCOLARE N. 381

### **OGGETTO: uso e funzioni del registro elettronico ARGO**

Si informa il Personale in indirizzo che la componente genitori del Consiglio di Istituto ha più volte posto l'attenzione sull'attivazione della visibilità alle famiglie della valutazione su esercitazioni scritte ed orali/laboratoriale tramite la funzione di registro elettronico ARGO, software già in uso presso l'Istituzione scolastica.

Fermo restando che:

- gli OOCC dell'IISS Volta hanno già espresso parere favorevole alla transizione dal registro cartaceo al registro elettronico e che la diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965, del DLGS 297/94 e del CCNL vigente per la funzione docente;
- non esiste alcuna specifica disposizione normativa che impone di acquisire le delibere del collegio dei docenti per l'utilizzo dello stesso (cfr competenze del collegio dei docenti in materia, l'art. 7 del D. Lgs. n. 297/1994) e/o del consiglio di istituto (ma eventualmente un parere) proprio perché **il registro elettronico è obbligatorio**, come ben argomentato nella nota MIUR consultabile a questo indirizzo: [https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot1682\\_12bis.html](https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot1682_12bis.html) (*Registri on line - Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche*) quale strumento del docente;



## ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

*“Alessandro Volta”*

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126

web: [www.iissvolta.edu.it](http://www.iissvolta.edu.it) - e-mail: [pais027002@istruzione.it](mailto:pais027002@istruzione.it)

PEC: [pais027002@pec.istruzione.it](mailto:pais027002@pec.istruzione.it)

C.F. 80016540827



- rientra nell'attività negoziale del dirigente scolastico pro tempore provvedere ai passaggi consultivi che ritiene opportuni per garantire, oltre al rispetto di precisi requisiti di compatibilità economico-finanziaria, anche e soprattutto l'efficace risposta alle esigenze specifiche della istituzione scolastica in termini sia di documentazione dell'attività didattica che di “leggibilità” della stessa da parte delle famiglie, nell'ottica di una comunicazione chiara e trasparente e calibrata sulle esigenze della comunità scolastica stessa;
- **l'utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».**

In particolare, il Registro consente:


- (i)
- (ii) **(ii) la presa visione dell'attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);**
- (iii) (iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.

Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing,
- (ii) (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud),
- (iii) (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, chat),
- (iv) (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).

**Il Ministero dell'Istruzione e del Merito riporta ulteriori indicazioni a supporto di quanto in premessa con la recentissima Circolare Ministeriale prot. n. 2773 del 4/04/2025 avente per oggetto “ Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico ”**

I docenti devono infatti effettuare la valutazione “nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità ( griglie, somministrazione per classi parallele...) definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF ” (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 62/2017), sulla base di un numero congruo di prove (Tar Lombardia, sez. IV, n. 213/2009 che conferma alla luce dell'art. 79 R.D. n. 653/1925).



## ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

*“Alessandro Volta”*

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126

web: [www.iissvolta.edu.it](http://www.iissvolta.edu.it) - e-mail: [pais027002@istruzione.it](mailto:pais027002@istruzione.it)

PEC: [pais027002@pec.istruzione.it](mailto:pais027002@pec.istruzione.it)

C.F. 80016540827



La valutazione degli alunni è inoltre oggetto di **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti** (art. 1, c. 5, D.Lgs. n. 62/2017), proprio perché essa si concreta in un procedimento amministrativo: **gli elementi istruttori assunti in vista della valutazione intermedia e finale devono essere conoscibili agli alunni e alle famiglie in modo da rendere intelligibile e motivato il provvedimento finale**

Come noto infatti il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 2, è chiarissimo: *“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva...”* concetto già riportato nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998, all’art. 2, *Diritti*, relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

Il registro del docente, ex giornale dell’insegnante ormai dematerializzato, è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità .

Rientra quindi negli obblighi contrattuali **annotare progressivamente le valutazioni**, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli studenti e dalle studentesse nel registro personale con immediatezza per favorire l’autovalutazione e gli opportuni correttivi da porre in essere sul metodo di studio o lacune pregresse in caso di valutazione negativa.

**Occorre infine anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.**

**In conclusione, per quanto ampiamente delucidato e su espressa richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale le SSSL destinatarie della presente sono invitate a rendere visibili le valutazioni durante l’intero anno scolastico alle famiglie dalla data odierna, coincidente con i colloqui scuola famiglia.**

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Katia A. Tumbarello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate

*Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.616 c.p. che ai sensi del D. lgs n.196/2003 e regolamento UE 679/2016*